

Giemme New S.r.l.



ESSENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI D' L. D. N. 2/4/1955
 N. 131 TRIB. ALL. S. - N. 5
 MATERIA TRIBUTARIA

08997 13

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22625/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 8997

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE

- Presidente - Ud. 07/03/2013

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE BOTTA

- Consigliere -

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22625-2008 proposto da:

elettivamente domiciliato in

, presso lo studio

dell'avvocato , rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANNINI ROSELLA, MARRUCO

GIUSEPPE giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2013

contro

823

CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA in persona del
 Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
 ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato
 GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende

Giemme New S.r.l.

unitamente all'avvocato MARTINO CLAUDIO giusta delega
a margine;

38/2007 - controricorrente -
avverso la sentenza n. ~~7337/2005~~ della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata il 27/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNINI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GUZZO che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Giemme New S.r.l.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell'Umbria, in riforma della decisione della CTP di Terni, ha rigettato il ricorso proposto da

avverso l'avviso di pagamento riguardante i contributi pretesi dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera, per l'anno 2003. Per quanto ancora interessa, i giudici d'appello hanno ritenuto che, dalla documentazione in atti e dalla documentazione fotografica, era dimostrata la realizzazione di opere idrauliche volta al miglioramento del comprensorio consortile nel cui ambito ricadevano i fondi del ricorrente, obbligato a contribuirvi, a prescindere dalla destinazione d'uso di detto fondo.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il contribuente. Il Consorzio resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 132, 2° co, n. 4 cpc, in relazione all'art 360, 1° co, n. 4 cpc, il ricorrente afferma che l'impugnata sentenza è nulla per avere affermato, in modo apodittico ed apparente la sussistenza del presupposto per la contribuzione, formulando, in conclusione, il seguente quesito: "dica la Corte se deve ritenersi nulla ex art dell'art. 132, 2° co, n. 4 cpc, per difetto del requisito essenziale costituito dalla motivazione laddove quest'ultima risulti meramente apparente ed intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni poste a fondamento della decisione, in quanto priva di ogni specifico riferimento alle circostanze di fatto decisive ai fini

Giemme New S.r.l.

del giudizio e contestate, quali la realizzazione di determinate opere di miglioramento fondiario da cui derivi in concreto il beneficio diretto e specifico atto a legittimare l'imposizione del contributo di bonifica".


2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente ed omessa motivazione, ex art 360, 1° co, n. 5 cpc, in ordine: a) alla sussistenza del vantaggio fondiario nei suoi fondi; b) al criterio in base al quale gli immobili sono stati sottoposti a contribuzione da parte del Consorzio, stante il difetto di proporzionalità tra beneficio fondiario ricevuto e tributo imposto; c) al fatto che le opere asseritamente realizzate dal Consorzio erano di competenza di altri Enti pubblici, che le avevano finanziate.

3. Col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e ss del RD n. 215 del 1933; 810 cc e 23 e 24 Cost, in relazione all'art 360, 1° co, n. 3 cpc, e si formula, in conclusione il seguente quesito: "dica la Corte se debba ritenersi illegittima l'imposizione di un contributo di bonifica non correlato al beneficio diretto e specifico derivante da una o più specifiche opere consortili bensì calcolato in base ad indici di carattere astratto, predeterminati ed indipendenti dalla concreta realizzazione di una o più opere di bonifica; dica altresì la Corte se deve ritenersi illegittima la pretesa contributiva di un Consorzio di Bonifica che abbia eseguito esclusivamente attività delegate da altri Enti pubblici su beni di pertinenza di

Giemme New S.r.l.


questi ultimi e/o realizzato esclusivamente opere finanziate a totale carico pubblico”.

4. Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere della contestazione relativa allo scorretto uso del potere impositivo -sollevata dal Consorzio in riferimento al terzo motivo- per essere ogni questione coperta da giudicato interno (cfr. Cass. SU n. 24883 del 2008). 5. I motivi, che, per la loro connessione possono essere valutati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 cc), mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.). In particolare, è stato precisato che il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011 n. 9099 del 2012). 6. Tale secondo requisito risulta, in concreto, accertato dalla CTR che ha affermato, con giudizio di fatto



Giemme New S.r.l.

insindacabile in sede di legittimità, come il piano di classifica per il riparto delle spese consortili, e le delibere di giunta, nonché le prove fotografiche dimostravano “in modo dettagliato che le opere idrauliche poste in atto e gli interventi effettuati nel territorio del comune di Baschi” miglioravano i beni immobili del comprensorio di bonifica, inclusi quelli di parte ricorrente. Tale accertamento, sia pur esposto in modo sintetico, dà conto dell’iter logico seguito dalla CTR per pervenire al rigetto del ricorso del contribuente, e non risulta scalfito dalle generiche contestazioni dello stesso, che si limita a confutarlo, senza contrapporre alcun elemento di segno contrario, in tesi non valutato dai giudici del merito: eloquenti sono, al riguardo, i c.d. quesiti di fatto formulati a corredo delle prime due sub censure del secondo motivo coi quali, in sostanza, si assume che un compiuto esame della materia del contendere, o una corretta valutazione delle emergenze processuali avrebbero condotto a risultato diverso, e cioè si invoca un inammissibile diverso apprezzamento degli elementi di fatto. 7. Resta da aggiungere che la questione relativa all’insussistenza del presupposto impositivo, per essere le opere realizzate dal Consorzio di competenza di altri enti pubblici ed interamente finanziate con fondi pubblici, è inammissibile, o per la sua novità o per difetto di autosufficienza, di tale questione la sentenza non tratta ed il ricorrente non riferisce come e quando la avrebbe svolta in sede di merito, né ne denuncia l’omesso esame in modo appropriato



Giemme New S.r.l.

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 266/1986
N. 131 TAB. VII B. - N. 5
MATELLA TELENOTARIA

(violazione dell'art. 112 cpc, in riferimento all'art. 360, 1° co, n. 4 cpc).

8. Il ricorso va, in conclusione, respinto, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 200,00, per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.

Il Consigliere estensore

Roberto Fucini

Il Presidente

Roberto Fucini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 APR 2013



Il Funzionario Giudiziario
Marsilio BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marsilio BARAGONA